

Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47

**Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019).**

(BURC n. 129 del 21 dicembre 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 16 ottobre 2019, n. 38 e 30 giugno 2020, n. 9)

Art. 1

*(Disposizione in materia di approvazione dei rendiconti degli enti strumentali,
delle aziende e delle agenzie regionali)*

1. In caso di mancata approvazione dei rendiconti da parte dei competenti organi degli enti strumentali, delle agenzie e delle aziende regionali entro il 30 aprile, agli stessi si applica la sanzione prevista per gli enti territoriali dall'articolo 9, comma 1 quinquies, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2016, n. 160](#).
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi del settore sanitario.

Art. 2

*(Disposizione in materia di trasferimento dei contributi ordinari
agli enti strumentali regionali)*

1. Al fine di evitare il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte degli enti strumentali regionali il trasferimento ordinario per spese di funzionamento, ove spettante e previsto nel bilancio regionale, è liquidato in tre quote annuali a partire dal mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario e con cadenza quadrimestrale. Sono fatte salve le norme speciali relative ai singoli enti.
2. La liquidazione è trasmessa dai dipartimenti regionali competenti alla struttura regionale preposta alla ragioneria nel rispetto di quanto previsto dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 8/1995](#))

1. L'articolo 1 della [legge regionale 30 marzo 1995, n. 8](#) (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificato:
 - a) al comma 1 bis, le parole: "31 agosto 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2018";
 - b) al comma 1 ter, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 27 della [l.r. 18/2007](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 18](#) (Norme in materia di usi civici), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 4 della [l.r. 14/1983](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della [legge regionale 14 aprile 1983, n. 14](#) (Formazione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di proprietà pubblica), le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

Art. 6

(Modifiche alla [l.r. 57/2017](#))

1. La legge regionale [22 dicembre 2017, n. 57](#) (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è così modificata:
 - a) al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
 - b) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: "30 settembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2019".

Art. 7

(Modifiche alla [l.r. 32/1996](#))

1. La [legge regionale 25 novembre 1996, n. 32](#) (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è così modificata:
 - a) al comma 1 sexies dell'articolo 1, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
 - b) al comma 7 bis dell'articolo 52, le parole: "30 novembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

Art. 8

(Modifiche alla [l.r. 9/1996](#))

1. La [legge regionale 17 maggio 1996, n. 9](#) (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) è così modificata:
 - a) alla fine del comma 4 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente periodo: "I componenti, in ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione.";
 - b) dopo il comma 4 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso.";
 - c) il comma 8 dell'articolo 17 è abrogato;
 - d) la lettera e) dell'articolo 22 è sostituita dalla seguente:
"e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera."

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alle commissioni i cui componenti sono già scaduti.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 38 della [l.r. 11/2003](#))

1. L'articolo 38 della [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole: "Settore Affari Generali del competente Assessorato" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura";
 - b) al comma 2, le parole: "al competente Assessorato regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dipartimento di cui al comma 1" e le parole: "nel termine di 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di quarantacinque giorni".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 2 bis della [l.r.18/2013](#))

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis della [legge regionale 12 aprile 2013, n. 18](#) (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 5 della [l.r. 22/2010](#))

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) le parole: "al competente Settore del Dipartimento Bilancio e Patrimonio" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura competente in materia di controllo di gestione".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 38 della [l.r. 47/2011](#))

1. L'articolo 38 della [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), è così modificato:
 - a) prima del comma 1 è inserito il seguente: "01. Il rimborso della prima rata ai soggetti beneficiari di finanziamenti di opere pubbliche a valere su fondi regionali è effettuato solo a seguito dell'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice. Il rimborso delle rate successive è effettuato sulla base di stati di avanzamento secondo modalità definite con regolamento approvato dalla Giunta regionale;
 - b) nell'alinea del comma 1 le parole: "stato comunicato al competente dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "stata comunicata al competente dipartimento regionale l'asseverazione di avvenuto inizio lavori, corredata dal verbale di consegna dei lavori all'impresa esecutrice,";
 - c) alla lettera b) del comma 1 le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni";
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le economie generate dalle revoche di cui al presente articolo sono riprogrammate dal dipartimento regionale competente, per le stesse finalità. Nell'ambito di detta riprogrammazione possono essere ammessi gli interventi per i quali i beneficiari abbiano già contratto il mutuo con gli istituti di credito e per i quali l'amministrazione regionale abbia già effettuato, alla data del 1° gennaio

2019, il rimborso di somme al soggetto beneficiario stesso. Per tali interventi, se riprogrammati, l'inizio dei lavori avviene entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del relativo provvedimento di finanziamento; in mancanza, è disposta la revoca del finanziamento e si procede al recupero delle somme erogate.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 13 della [l.r. 44/2016](#))

1. L'articolo 13 della [legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44](#) (Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:
 - a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
 - “1. Gli enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui contratti dalla Regione con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito decadono dal medesimo contributo se per il periodo 2014-2018 non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori.
 - 1 bis. La struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici verifica l'assenza di erogazioni di cui al comma 1 e provvede a dare comunicazione agli enti locali della avvenuta decadenza dal contributo regionale entro il 30 aprile 2019, dandone contestuale notizia alla struttura amministrativa regionale competente in materia di bilancio, che provvede alle necessarie variazioni di bilancio in sede di assestamento del bilancio di previsione.
 - 1 ter. Per gli anni successivi al 2019, la struttura amministrativa regionale competente in materia di lavori pubblici compie le medesime operazioni di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 30 aprile di ogni anno avendo riguardo all'assenza di erogazioni nel triennio precedente.”;
 - b) al comma 3, le parole “alle revoche di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “all'applicazione del”.

Art. 14

(Disposizioni in materia di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della [l.r. 25/2013](#))

1. Al fine di completare le operazioni di liquidazione ed estinzione delle comunità montane calabresi di cui all'articolo 3 della [legge regionale 16 maggio 2013, n. 25](#), il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane, nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato a effettuare tutte le operazioni necessarie a garantire che la comunità montana Sila Greca/Destra Crati in liquidazione subentri nei mutui stipulati dalle altre comunità montane calabresi rilasciando le delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico enti locali).
2. Il commissario unico per la liquidazione delle comunità montane si avvale per l'espletamento del mandato assegnatogli del personale proveniente dalle soppresse comunità montane, transitato all'Azienda Calabria Verde, ed utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge nell'attività di liquidazione, in regime di distacco presso il dipartimento competente in materia di agricoltura e risorse agroalimentari della Regione.
3. *I termini per la procedura di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della [l.r. 25/2013](#) sono prorogati al 31 dicembre 2021.*¹

Art. 15

(Programma operativo nel settore delle politiche della casa)

¹ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2020, n. 9; il testo precedente era così formulato:** “3. *I termini per le procedure di liquidazione delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 25/2013, sono prorogati al 31 dicembre 2019.*”.

1. Al fine di fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici può concedere la proroga, fino al *31 dicembre 2021*², del termine per l'ultimazione dei lavori, esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi del punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale numero 347 del 30 luglio 2012 e numero 452 del 30 ottobre 2014, per i quali sia stato raggiunto, alla data del *31 marzo 2020*³, un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori e sia pervenuta, *entro il 31 marzo 2020*⁴, formale richiesta di proroga.
2. La verifica dell'avanzamento dei lavori pari o superiore al 35 per cento, ove non già presente agli atti, è effettuata dalla commissione di collaudo entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi che non soddisfano la condizione del 35 per cento di avanzamento lavori decadono dal beneficio e il dipartimento regionale competente in materia di lavori pubblici provvede alla revoca e all'eventuale recupero delle somme trasferite. Le economie sono riprogrammate dalla Giunta regionale per finalità di edilizia residenziale pubblica.
4. A seguito della concessione della proroga di cui al comma 1 ai soggetti attuatori è applicata una riduzione del finanziamento loro assegnato in ragione dello 0,5 per mille per ogni mese di ritardo nella conclusione dei lavori.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 11/2015](#))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della [legge regionale 27 aprile 2015, n. 11](#) (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Al fine del contenimento dei costi di gestione delle società di cui al comma 1, e di migliorarne l'efficienza, la figura di vertice dell'organo amministrativo può coincidere con quella di direttore generale, se previsto nell'ambito dell'organizzazione della società. In tal caso il trattamento economico globale attribuibile per l'esercizio delle due funzioni è pari a quello complessivamente spettante ai dirigenti generali della Giunta regionale.
1 ter. Gli oneri per il trattamento economico di cui al comma 1 bis gravano sull'ordinario finanziamento annuale della società, ed entro i limiti del finanziamento medesimo, e non sono computati ai fini del comma 9."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 40 della [l.r. 13/1983](#))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 40 della [legge regionale 5 aprile 1983, n. 13](#) (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum), sono aggiunte le parole: "o qualora i mutamenti delle circoscrizioni interessino porzioni di territorio prive di residenti e vi sia il parere favorevole dei Comuni interessati."

Art. 18

(Disposizioni in materia di assegnazione di alloggi realizzati dalla Regione Calabria a seguito di eventi calamitosi)

² L'art. 2, comma 1, lett. a), l.r. 16 ottobre 2019, n. 38 sostituisce le parole "30 giugno 2020" con le parole "31 dicembre 2021".

³ L'art. 2, comma 1, lett. b), l.r. 16 ottobre 2019, n. 38 sostituisce le parole "31 dicembre 2018" con le parole "31 marzo 2020".

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. c), l.r. 16 ottobre 2019, n. 38 sostituisce le parole "entro la data prevista per la conclusione dei lavori" con le parole "31 marzo 2020".

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della [legge regionale 16 gennaio 1985, n. 3](#) (Norme per l'assegnazione degli alloggi dei nuovi centri abitati realizzati dalla Regione Calabria a seguito degli interventi di trasferimento di cui alle leggi regionali 31 agosto 1973, n. 16 e 20 agosto 1977, n. 22) e dell'articolo 2, comma 2, della [legge regionale 10 agosto 2011, n. 28](#) (Abrogazione di leggi regionali e adeguamento del sistema normativo), si considerano aventi diritto gli eredi legittimi di cui alle disposizioni del Codice civile in materia successoria.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 14 della [l.r. 20/2007](#))

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della [legge regionale 21 agosto 2007, n. 20](#) (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà), le parole: "140.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "80.000 abitanti".

Art. 20

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.